



Bruxelles, 20.10.2014  
COM(2014) 636 final

2014/0296 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la posizione che deve essere adottata dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Georgia, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo accordo di associazione, ambizioso e di vasta portata, comprendente la parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito. I negoziati su questo accordo ambizioso e di vasta portata tra l'UE e la Georgia sono stati avviati nel luglio 2010. I negoziati sulla parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito sono iniziati nel febbraio 2012. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e la Georgia hanno siglato il testo dell'accordo.

L'accordo di associazione è l'accordo più avanzato di questo tipo mai negoziato dall'UE, in particolare per quanto riguarda l'integrazione commerciale ed economica, e va ben al di là di una semplice apertura del mercato. Lo scopo è accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra la Georgia e l'UE nonché promuovere la progressiva integrazione economica della Georgia con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, segnatamente mediante l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito.

Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra<sup>1</sup>. Successivamente, l'accordo è stato firmato a Bruxelles venerdì 27 giugno 2014 a margine del Consiglio europeo.

La Georgia ha ratificato l'accordo il 18 luglio 2014 e nel corso dello stesso mese ha completato, in parallelo con l'Unione europea, le necessarie procedure di notifica. Di conseguenza, a norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune sue disposizioni (specificate all'articolo 3 della decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo con la Georgia) sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri dell'UE.

L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e della Georgia di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso.

---

<sup>1</sup> GU L 261 del 30.8.2014.

## **2. ESITO DEI NEGOZIATI**

Il titolo VIII dell'accordo con la Georgia fornisce il quadro istituzionale necessario per il corretto funzionamento e per l'attuazione dell'accordo. L'accordo istituisce un Consiglio di associazione (articolo 407, paragrafo 1) a livello ministeriale, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

Per preparare le riunioni e le discussioni del Consiglio di associazione, attuare, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicurare la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo è istituito anche un Comitato di associazione (a norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo).

Il Consiglio di associazione e il Comitato di associazione possono decidere di istituire altri sottocomitati o organi che possano assisterli nell'esercizio delle loro funzioni, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento. Il Consiglio di associazione ha inoltre il potere di modificare o aggiornare gli allegati dell'accordo (articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo). Può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione (articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo).

Il Comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni derivanti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo (articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo). La parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito prevede l'istituzione di sottocomitati specifici (per le misure sanitarie e fitosanitarie, doganale, per le indicazioni geografiche nonché per il commercio e lo sviluppo sostenibile), chiamati ad assistere il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" nell'esercizio delle sue funzioni.

Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello parlamentare e di società civile.

Al fine di assicurare l'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, in particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti o la modifica di vari allegati dell'accordo attinenti al commercio, si propone che il Consiglio di associazione deleghi tali poteri al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Tale delega assicurerà il collegamento necessario tra le discussioni tecniche in seno a tale Comitato sull'attuazione degli impegni attinenti al commercio, compresi quelli riguardanti il ravvicinamento all'acquis dell'UE da parte della Georgia, e creerà le condizioni per dare un seguito tempestivo a tali discussioni.

Nell'intento di completare il quadro istituzionale e di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave che rientrano nell'ambito dell'applicazione provvisoria degli accordi, si suggerisce di istituire due sottocomitati, denominati come segue:

- 1) sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza;
- 2) sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori;

Lo scopo dei sottocomitati è concentrarsi sugli argomenti ove si attendono risultati concreti piuttosto che affrontare obbligatoriamente lo stesso programma di argomenti anno dopo anno.

In una fase successiva potranno essere istituiti altri sottocomitati, previo accordo delle parti.

L'accordo di associazione prevede varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla governance e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui giustizia, energia, trasporti, statistica, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione a livello industriale e di piccole e medie imprese, agricoltura e sviluppo rurale, politiche sociali, cooperazione con la

società civile, politica dei consumatori, riforma della pubblica amministrazione, istruzione, formazione e gioventù nonché cooperazione culturale.

In tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per i capi relativi alla cooperazione settoriale è il quadro completo del ravvicinamento progressivo all'acquis dell'UE, figurante negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento, da parte della Georgia, a parti selezionate dell'acquis dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato il programma di riforme interne e di modernizzazione della Georgia.

I "dialoghi regolari", frequentemente citati nell'accordo, possono riguardare tutti i summenzionati settori di intervento. Il secondo sottocomitato può quindi riunirsi in formazioni diverse in funzione delle necessità. La presente proposta si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi di partenariato e cooperazione con la Georgia e mira a razionalizzare il funzionamento della struttura dei sottocomitati nel quadro dell'accordo di associazione.

L'UE e la Georgia si sono impegnate ad applicare l'accordo in modo rapido ed effettivo. La presente proposta è pertanto intesa a garantire che il quadro istituzionale dell'accordo diventi operativo il prima possibile. Al fine di agevolare quanto sopra sarà essenziale procedere rapidamente con il processo di adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione, del Comitato di associazione e dei sottocomitati, in modo che essi possano iniziare presto ad operare. Si intende convocare la prima riunione del Consiglio di associazione con la Georgia il 17 novembre 2014, in coincidenza con il Consiglio "Affari esteri" a Bruxelles.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica che autorizza la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 217 e 218, paragrafo 9. Per quanto EURATOM, la base giuridica che autorizza la posizione che deve essere adottata in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia è il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101.

Alla luce del summenzionato esito dei negoziati, in base agli articoli 217 e 218, paragrafo 9, del TFUE, e all'articolo 101 del trattato EURATOM, la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione di autorizzare la posizione che deve essere adottata dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica in sede del primo Consiglio di associazione UE-Georgia in relazione:

- al regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione,
- all'istituzione di due sottocomitati,
- e
- alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 431, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 4 della decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo specifica alcune disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria.
- (3) A norma dell'articolo 405, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (4) L'articolo 405, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Georgia.
- (5) L'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che il Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre l'articolo 408, paragrafo 1, prevede che il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.

- (6) L'articolo 409, paragrafo 1, stabilisce che il Consiglio di associazione può decidere di istituire altri sottocomitati o organi relativi a settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (7) Il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. È opportuno che, a norma dell'articolo 406, paragrafo 3, e dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deleghi al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 (allegato XV-C) e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica degli allegati di tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. La posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 404 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è stabilita in relazione:
  - all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione,
  - all'istituzione di due sottocomitati e all'adozione del loro regolamento interno,
  - e
  - alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" secondo quanto previsto nei progetti di decisione del Consiglio di associazione allegati alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

Il Consiglio di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
Il presidente

*Per la Commissione*  
Il presidente